

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0021/2004

26 gennaio 2004

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima
(COM(2003) 440 – C5-0393/2003 – 2003/0159(COD))

Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

Relatore: Emmanouil Mastorakis

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	14
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	18

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 6 agosto 2003 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2003) 440 – 2003/0159(COD)).

Nella seduta del 1° settembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci e alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (C5-0393/2003).

Nella riunione del 10 settembre 2003 la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha nominato relatore Emmanouil Mastorakis.

Nelle riunioni del 25 novembre 2003 e 20-21 gennaio 2004, la commissione ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 45 voti favorevoli, 1 contrario e 0 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Paolo Costa (presidente), Rijk van Dam (vicepresidente), Gilles Savary (vicepresidente), Helmuth Markov (vicepresidente), Emmanouil Mastorakis (relatore), Sylviane H. Ainaridi, Pedro Aparicio Sánchez (in sostituzione di Garrelt Duin), Rolf Berend, Graham H. Booth (in sostituzione di Alain Esclopé), Philip Charles Bradbourn, Felipe Camisón Asensio, Luigi Cocilovo, Christine de Veyrac, Jan Dhaene, Den Dover (in sostituzione di James Nicholson), Jacqueline Foster, Mathieu J.H. Grosch, Konstantinos Hatzidakis, Ewa Hedkvist Petersen, Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Ioannis Koukiadis (in sostituzione di Danielle Darras, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Constanze Angela Krehl (in sostituzione di Giovanni Claudio Fava), Giorgio Lisi, Sérgio Marques, Erik Meijer, Rosa Miguélez Ramos, Bill Miller (in sostituzione di John Hume), Enrique Monsonís Domingo, Francesco Musotto, Josu Ortuondo Larrea, Peter Pex, Wilhelm Ernst Piecyk, Samuli Pohjamo, Alonso José Puerta, Reinhard Rack, Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya, Dana Rosemary Scallon, Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter (in sostituzione di Nelly Maes), Brian Simpson, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Herman Vermeer e Brigitte Wenzel-Perillo (in sostituzione di José Javier Pomés Ruiz).

Il parere della commissione per i bilanci è allegato. La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha deciso il 9 settembre 2003 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 26 gennaio 2004.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

(COM(2003) 440 – C5-0393/2003 – 2003/0159(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 440)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0393/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i bilanci (A5-0021/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 CONSIDERANDO 4

(4) La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 2 maggio 2003, relativa al miglioramento della sicurezza dei trasporti marittimi comprende una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attua, all'interno della Comunità, i due strumenti internazionali citati. La proposta di regolamento relativa al miglioramento

(4) Il regolamento (CE) n./2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali assegna alla Commissione taluni compiti di ispezione per quanto attiene alla verifica dell'applicazione di tali misure di sicurezza da parte degli Stati membri, per l'adempimento dei quali l'Agenzia potrebbe fornire un'utile assistenza tecnica. Tali compiti comprendono l'ispezione delle navi

¹ GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

della sicurezza delle navi e degli impianti portuali attribuisce all'Agenzia un compito importante nell'attuazione di tali misure di protezione e sicurezza da parte degli Stati membri.

e delle relative società di navigazione, come pure degli organismi di sicurezza riconosciuti che sono autorizzati a svolgere determinate attività connesse con la sicurezza in questo contesto.

Motivazione

L'emendamento viene presentato dopo uno scambio di opinioni con la Presidenza del Consiglio ed è inteso ad agevolare il completamento della procedura legislativa in prima lettura.

Emendamento 2 CONSIDERANDO 8

(8) L'Agenzia deve disporre di **una struttura adeguata per intraprendere azioni** di intervento contro l'inquinamento **che integrino i meccanismi adottati in questo campo dagli Stati membri.** Essa deve fungere da sostegno al meccanismo comunitario nel settore dell'inquinamento marino intenzionale o accidentale.

(8) L'Agenzia deve disporre di **mezzi adeguati per sostenere, su richiesta, i meccanismi** di intervento contro l'inquinamento **degli Stati membri.** **Le attività dell'Agenzia in questo campo non devono sollevare gli Stati costieri dalla rispettiva responsabilità di attivare adeguati meccanismi di intervento contro l'inquinamento, e devono rispettare gli accordi vigenti in questo settore in materia di cooperazione tra Stati membri, o gruppi di Stati membri. In caso di incidente ecologico, l'Agenzia deve assistere lo Stato membro interessato, sotto l'autorità del quale le operazioni di risanamento saranno effettuate.** **L'Agenzia** deve fungere da sostegno al meccanismo comunitario nel settore dell'inquinamento marino intenzionale o accidentale.

Motivazione

La responsabilità primaria degli interventi antinquinamento marittimo incombe agli Stati membri costieri. E' altresì chiaro che le misure antinquinamento vengono adottate sotto l'autorità dello Stato membro interessato.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 10

(10) Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia deve avere il compito, di concerto con la Commissione, di definire un piano strategico riguardo alle attività di intervento antinquinamento dell'Agenzia. Nel formulare il piano in questione il consiglio di amministrazione deve tener conto del valore aggiunto che l'intervento antinquinamento dell'Agenzia deve presentare rispetto a quello dei singoli Stati membri e garantire il miglior rapporto costi-efficienza possibile.

(10) Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia deve avere il compito, di concerto con la Commissione, di definire un piano strategico riguardo alle attività di **prevenzione e di** intervento antinquinamento dell'Agenzia. Nel formulare il piano in questione il consiglio di amministrazione deve tener conto del valore aggiunto che l'intervento antinquinamento dell'Agenzia deve presentare rispetto a quello dei singoli Stati membri e garantire il miglior rapporto costi-efficienza possibile.

Motivazione

L'emendamento viene presentato dopo uno scambio di opinioni con la Presidenza del Consiglio ed è inteso ad agevolare il completamento della procedura legislativa in prima lettura.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)

(10 bis) Occorre tener conto degli accordi esistenti in materia di inquinamento accidentale, come l'accordo di cooperazione di Bonn¹, che agevolano la reciproca assistenza e la cooperazione tra Stati membri in questo campo, nonché degli accordi e delle convenzioni internazionali pertinenti per la protezione delle zone marittime dall'inquinamento accidentale, come la Convenzione OPRC² elaborata sotto l'egida dell'OMI, la Convenzione OSPAR³, la Convenzione di Barcellona, la Convenzione di Helsinki e l'Accordo di Lisbona.

¹ *Accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose, del 1983.*

² *Convenzione internazionale relativa alla prevenzione, agli interventi e alla cooperazione*

*nella lotta contro l'inquinamento da idrocarburi,
1990.*

*³ Convenzione per la protezione dell'ambiente
marino nell'Atlantico nordorientale, 22 settembre
1992.*

Motivazione

E' necessario far riferimento agli accordi regionali e internazionali esistenti in materia di interventi antinquinamento marino al fine di chiarire che l'assistenza dell'Agenzia è subordinata all'applicazione dei summenzionati accordi.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

Articolo 1, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1406/2002

1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ("l'Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima, di protezione marittima, di prevenzione dell'inquinamento e di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi nella Comunità.

1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ("l'Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima, di protezione marittima, ***nei limiti dei compiti di cui all'articolo 2, lettera b), punto iii bis)***, di prevenzione dell'inquinamento e di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi nella Comunità.

Motivazione

Il tema della protezione marittima è particolarmente sensibile. Pertanto, il regolamento dovrebbe definire chiaramente i limiti dell'assistenza tecnica che l'Agenzia deve fornire alla Commissione.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

Articolo 1, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1406/2002

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, alla legislazione comunitaria, nel monitorare

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima, ***nei limiti dei compiti di cui all'articolo 2, lettera b), punto iii bis)***, e della prevenzione dell'inquinamento

tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore.

causato dalle navi, alla legislazione comunitaria, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore.

Motivazione

Il tema della protezione marittima è particolarmente sensibile. Pertanto, il regolamento dovrebbe definire chiaramente i limiti dell'assistenza tecnica che l'Agenzia deve fornire alla Commissione.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B)

Articolo 1, paragrafo 3 (regolamento (CE) n.1406/2002)

"3. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica nel settore dell'inquinamento, accidentale o intenzionale, causato dalle navi e **integrata** con mezzi **adeguati** i meccanismi d'intervento antinquinamento degli Stati membri. Essa agisce a sostegno del quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, istituito dalla decisione 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del meccanismo comunitario di cooperazione nel settore della protezione civile istituito dalla decisione 2001/792/CE del Consiglio."

"3. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica nel settore dell'inquinamento, accidentale o intenzionale, causato dalle navi e, **su richiesta, sostiene** con mezzi **supplementari, in un modo efficace sotto il profilo dei costi**, i meccanismi d'intervento antinquinamento degli Stati membri, **fatta salva la responsabilità che incombe agli Stati costieri di disporre di adeguati meccanismi antinquinamento e nel rispetto della cooperazione in atto fra gli Stati membri in questo campo**. Essa agisce a sostegno del quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, istituito dalla decisione 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del meccanismo comunitario di cooperazione nel settore della protezione civile istituito dalla decisione 2001/792/CE del Consiglio."

Motivazione

L'emendamento viene presentato dopo uno scambio di opinioni con la Presidenza del Consiglio ed è inteso ad agevolare il completamento della procedura legislativa in prima lettura.

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2
Articolo 2, lettera b), punto iii) (regolamento (CE) n. 1406/2002)

(iii) assiste la Commissione nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato a quest'ultima per effetto della vigente e futura legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, **protezione marittima**, prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e interventi contro tale inquinamento, in particolare la legislazione relativa alle società di classificazione, alla sicurezza delle navi passeggeri, nonché quella relativa alla sicurezza, alla formazione, alla certificazione e al servizio di guardia degli equipaggi delle navi, ivi compresa la **valutazione** della conformità, da parte dei paesi terzi, alle disposizioni della convenzione STCW;

(iii) assiste la Commissione nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato a quest'ultima per effetto della vigente e futura legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e interventi contro tale inquinamento, in particolare la legislazione relativa alle società di classificazione, alla sicurezza delle navi passeggeri, nonché quella relativa alla sicurezza, alla formazione, alla certificazione e al servizio di guardia degli equipaggi delle navi, ivi compresa la **verifica** della conformità, da parte dei paesi terzi, alle disposizioni della convenzione STCW **e delle misure adottate per prevenire frodi relative ai certificati di idoneità**;

Motivazione

Precisazione resa necessaria dall'emendamento 32 della relazione Poignant concernente i requisiti minimi di formazione dei marittimi (A5-0152/2003).

Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 2, lettera b), punto iii bis) (nuovo) (regolamento (CE) n. 1406/2002)

iii bis) fornisce alla Commissione assistenza tecnica nell'espletamento dei compiti di ispezione assegnatili ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n./2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. L'assistenza dell'Agenzia alla Commissione è limitata alle navi e alle relative società di navigazione, nonché agli organismi di sicurezza riconosciuti che sono autorizzati a svolgere determinate attività connesse con la sicurezza in questo contesto.

Motivazione

L'emendamento viene presentato dopo uno scambio di opinioni con la Presidenza del Consiglio ed è inteso ad agevolare il completamento della procedura legislativa in prima lettura.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Articolo 2, lettera c), punto iii) (regolamento (CE) n. 1406/2002)

(iii) **integrare** con mezzi **adeguati**, mediante il meccanismo comunitario di cooperazione nel settore della protezione civile istituito dalla decisione 2001/792/CE del Consiglio, i propri interventi antinquinamento in caso di inquinamento causato dalle navi e dovuto a cause accidentali o intenzionali;

(iii) **sostenere** con mezzi **supplementari, in modo efficace sotto il profilo dei costi**, mediante il meccanismo comunitario di cooperazione nel settore della protezione civile istituito dalla decisione 2001/792/CE del Consiglio, i propri interventi antinquinamento in caso di inquinamento causato dalle navi e dovuto a cause accidentali o intenzionali, **qualora sia stata presentata una richiesta in tal senso. In tal caso l'Agenzia assiste lo Stato membro interessato, che conduce le operazioni di risanamento**;

Motivazione

La responsabilità primaria degli interventi antinquinamento marittimo incombe agli Stati membri costieri. E' altresì chiaro che le misure antinquinamento vengono adottate sotto l'autorità dello Stato membro interessato.

Specificazione necessaria per chiarire che nel campo dell'intervento antinquinamento marittimo si applica il principio della sussidiarietà. Cfr. altresì motivazione all'emendamento 3.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 BIS) (NUOVO)

Articolo 10, paragrafo 2, lettera d) (regolamento (CE) n. 1406/2002)

(2 bis) All'articolo 10, la lettera d) del paragrafo 2 è sostituita dal seguente testo:

(d) adotta, entro il 30 novembre di ogni anno e tenendo conto del parere della Commissione, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette agli Stati membri, al

Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; detto programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale della Comunità. Qualora la Commissione esprima – entro 15 giorni dopo l'adozione del programma di lavoro – il proprio dissenso in merito a tale programma, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta entro due mesi in seconda lettura, eventualmente modificato, alla maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;

Motivazione

L'emendamento si propone semplicemente di spostare il termine per l'adozione del programma di lavoro dal 31 ottobre al 30 novembre. Ciò dà all'Agenzia l'opportunità di adeguare il proprio programma di lavoro a quello della Commissione.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

Articolo 10, paragrafo 2, lettera k) (regolamento (CE) n. 1406/2002

(k) adotta, **su proposta del direttore esecutivo e in accordo con la Commissione**, un piano dettagliato riguardante le attività di intervento antinquinamento dell'Agenzia per garantire l'impiego ottimale delle risorse finanziarie di cui l'Agenzia dispone.

(k) adotta, **in base alle procedure di cui alla lettera d)**, un piano dettagliato riguardante le attività **di prevenzione e** di intervento antinquinamento dell'Agenzia per garantire l'impiego ottimale delle risorse finanziarie di cui l'Agenzia dispone.

Motivazione

Al piano dell'Agenzia relativo all'intervento antinquinamento si applica una procedura analoga a quella descritta all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d) concernente il programma di lavoro dell'Agenzia.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 BIS (NUOVO)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera a) (regolamento (CE) n. 1406/2002

(4 bis) All'articolo 15, paragrafo 2, la

lettera a) è sostituita dal seguente testo:

(a) prepara il programma di lavoro e il piano dettagliato delle attività di prevenzione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e li sottopone al Consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione; prende le disposizioni necessarie alla loro esecuzione; risponde a eventuali richieste di assistenza della Commissione o di uno Stato membro ai sensi del disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c); a scopo informativo trasmette il piano al comitato istituito in base all'articolo 4 della decisione 2850/2000/CE nonché al comitato istituito in base all'articolo 9 della decisione 2001/792/CE;

Motivazione

La nuova formulazione dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) è necessaria per coerenza con le disposizioni del nuovo articolo 10, paragrafo 2, lettera d) (cfr. emendamento 10). Questo emendamento consente altresì di garantire l'informazione dei comitati previsti ai sensi delle decisioni 2850/2000/CE e 2001/792/CE.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 6 BIS (NUOVO)
Articolo 22, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1406/2002)

(6 bis) All'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

2. La valutazione esamina l'impatto del presente regolamento, dell'Agenzia e delle sue attività. Il Consiglio di amministrazione, d'intesa con la Commissione e previa consultazione delle parti interessate, stabilisce un mandato specifico.

Motivazione

Modifica necessaria in virtù dell'ampliamento dei compiti attribuiti all'Agenzia.

MOTIVAZIONE

A. CRONISTORIA DELLA PROPOSTA

Nel 2001, a seguito del naufragio della petroliera Erika, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima, organo tecnico destinato a assicurare un livello elevato, uniforme e effettivo di sicurezza della navigazione marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi nella Comunità. Il regolamento 1406/2002 che istituisce l'Agenzia è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 27 giugno 2002 ed è entrato in vigore dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale nell'agosto dello stesso anno. Questo nuovo organo comunitario è responsabile di fornire agli Stati membri e alla Commissione un'assistenza tecnica e scientifica ai fini della corretta applicazione della legislazione comunitaria nel settore della sicurezza della navigazione marittima, della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, del controllo dell'applicazione della legislazione in questione e della valutazione dell'efficacia delle misure esistenti.

B. OGGETTO DELLA PROPOSTA

1. Lotta contro l'inquinamento marittimo

Il naufragio della petroliera "Prestige" al largo della Galizia nel novembre 2002 ha indotto la Commissione a proporre la presente modifica del regolamento in vigore per i seguenti motivi:

il naufragio ha messo in rilievo l'assenza di coordinamento delle azioni degli Stati membri che sono stati invitati, in primo luogo, a prevenire l'inquinamento dell'ambiente marittimo conseguente al naufragio e, in secondo luogo, a limitarne le conseguenze.

Per questa ragione la Commissione propone di ampliare le competenze dell'Agenzia per permetterle di sostenere il quadro e lo strumento comunitari esistenti nel settore dell'inquinamento marittimo accidentale o deliberato e della protezione civile. Giova ricordare che la competenza comunitaria in questi settori è definita dai seguenti atti comunitari:

- (a) decisione 2850/2002/CE¹ del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino accidentale o deliberato, e
- (b) decisione 2001/792/CE² del Consiglio del 23 ottobre 2001 che istituisce un meccanismo comunitario destinato a favorire una cooperazione rafforzata nell'ambito degli interventi di soccorso della protezione civile. In virtù di questi due atti comunitari, l'azione della Comunità ha lo scopo di sostenere e completare gli sforzi degli Stati membri, di contribuire al miglioramento della capacità degli Stati membri di reagire in caso di incidente, di sviluppare condizioni propizie ad agevolare

¹ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.

² GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

un'efficace assistenza e cooperazione reciproca, di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per un indennizzo dei danni in caso di incidente in base al principio "chi inquina paga".

Parallelamente al quadro comunitario esistente, vigono taluni accordi regionali che regolano le questioni della cooperazione tra Stati in caso di inquinamento nelle acque del Mare del Nord, del Baltico e del Mediterraneo.

Ai sensi della proposta in esame, l'Agenzia disporrà delle risorse finanziarie indispensabili per intervenire, con navi speciali concepite per lottare contro l'inquinamento, nell'ipotesi in cui tale intervento fosse chiesto da uno Stato membro e sotto l'egida dell'Agenzia. Ciò non toglie che la decisione in questione spetterà al consiglio d'amministrazione dell'Agenzia, previo parere conforme della Commissione. Giova inoltre sottolineare che non è stato ancora deciso se il noleggio di dette navi debba avvenire su base permanente o occasionale. La Commissione ha dato incarico di realizzare uno studio indipendente le cui conclusioni permetteranno all'Agenzia di elaborare un piano d'azione dettagliato.

2. Lotta contro gli atti terroristici contro le navi e gli impianti portuali

L'estensione delle competenze dell'Agenzia al settore della lotta contro atti intimidatori (attentati terroristici) costituisce il punto più controverso della proposta. Sulla scia della proposta di regolamento per il miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (attualmente all'esame della nostra commissione) la Commissione ritiene che l'Agenzia dovrebbe assisterla nei compiti che le sono affidati ai sensi del citato regolamento. In concreto, il regolamento proposto instaura una procedura di ispezione da effettuarsi sotto la sorveglianza della Commissione per appurare l'efficacia dei meccanismi di controllo relativi all'applicazione dei sistemi di sicurezza introdotti dagli Stati membri a bordo delle navi e negli impianti portuali. Tali ispezioni dovrebbero essere effettuate, in base a quanto proposto dalla Commissione, dall'Agenzia stessa.

3. Formazione dei marittimi

Infine, la Commissione propone di associare l'Agenzia alle procedure di riconoscimento dei certificati di idoneità rilasciati da paesi terzi. In concreto, la proposta di modifica del regolamento 2001/25/CE prevede una procedura centralizzata e armonizzata di riconoscimento dei certificati di idoneità su scala comunitaria, il cui espletamento è affidato alla Commissione. Quest'ultima, da parte sua, propone che tale procedura rientri fra le competenze dell'Agenzia.

4. Risorse finanziarie

La Commissione propone di stanziare 60 milioni di euro per l'Agenzia nel periodo 2004/2006, onde permetterle di assolvere agli obblighi derivanti dall'esecuzione delle mansioni di prevenzione e di lotta contro l'inquinamento marittimo causato dalle navi.

C. OSSERVAZIONI

La proposta in questione è accolta favorevolmente dalla nostra commissione. Il naufragio della "Prestige" ha dimostrato in maniera drammatica quanto sia necessario il coordinamento delle azioni degli Stati membri se si vuole che questi ultimi possano, in futuro, far fronte a simili incidenti. A seguito dell'incidente occorso alla "Prestige" il Parlamento europeo non ha cessato di esigere un ampliamento delle competenze comunitarie nel settore della prevenzione dell'inquinamento marittimo, e più in generale della sicurezza in mare. Va all'occorrenza ricordato che in una recente risoluzione sul naufragio (relazione Sterckx), il Parlamento plaudeva alla proposta della Commissione volta a mettere a disposizione dell'Agenzia navi speciali concepite per la lotta contro l'inquinamento marittimo.

E' altresì evidente che le misure proposte dalla Commissione vanno considerate in relazione con le due proposte in esame relative, da un lato, alla prevenzione di azioni intimidatorie contro le navi e gli impianti portuali e, dall'altro, al riconoscimento dei certificati di idoneità rilasciati dai paesi terzi. In entrambi i casi, la nostra commissione ha preso posizione in favore del riconoscimento delle competenze dell'Agenzia. Di conseguenza, per garantire la coerenza delle posizioni del Parlamento in tale materia, la proposta della Commissione dovrebbe essere accolta favorevolmente.

L'esame puntuale delle mansioni complementari che si propone di attribuire all'Agenzia induce a formulare le seguenti osservazioni:

- è indubbio che tra le nuove competenze proposte quella che non deve sollevare alcuna obiezione è quella che riguarda il riconoscimento dei certificati di idoneità rilasciati dai paesi terzi. L'Agenzia è incontestabilmente l'organo comunitario per eccellenza che dispone, o disporrà, delle conoscenze indispensabile ad assistere la Commissione in sede di controllo delle modalità secondo le quali i paesi terzi si conformano agli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale sulle norme per l'addestramento, l'abilitazione e il servizio di guardia della gente di mare (Convenzione STCW)
- viceversa, l'estensione dei poteri devoluti all'Agenzia in materia di sicurezza suscita taluni interrogativi. Il primo concerne la misura in cui l'Agenzia, che è chiaramente un organo comunitario, potrà assumersi competenze che attengono al terzo pilastro (lotta contro il terrorismo). La risposta dev'essere data nel contesto della citata proposta di regolamento sulla sicurezza delle navi e degli impianti portuali. Con tale proposta si mira a trasferire nel diritto comunitario le misure internazionali volte a lottare contro gli attentati terroristici e altre azioni illecite sulla base di una modifica della Convenzione SOLAS e dell'adozione del Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali. Stante che il regolamento proposto conferisce alla Commissione le competenze necessarie per controllare la corretta applicazione di tali misure a livello comunitario, e poiché il Parlamento europeo concorda con tale proposta, come risulta chiaramente dalla votazione della relazione dell'onorevole Miguélez Ramos sulla sicurezza delle navi e degli impianti portuali, è chiaro che la proposta tendente a conferire all'Agenzia la competenza ad assistere la Commissione in questo compito dovrà altresì essere approvata apportandovi taluni emendamenti che

chiariscano il carattere tecnico e complementare di tali mansioni

- infine, la proposta volta a riconoscere all'Agenzia la competenza in materia di prevenzione e lotta contro l'inquinamento causato dalle navi lascia in sospeso numerosi interrogativi. Ciò è dovuto, tra l'altro, alla mancanza di chiarezza nella formulazione della proposta in assenza di elementi di informazione sulle modalità di utilizzo dei mezzi messi a disposizione dell'Agenzia per lottare contro l'inquinamento. Nella sua relazione la Commissione riferisce che tra questi mezzi figureranno, tra l'altro, navi specialmente concepite per tale scopo, che verranno messe a disposizione dello Stato membro vittima di un inquinamento qualora quest'ultimo ne faccia richiesta. La relazione della Commissione cita altresì il fatto che le navi in questione potranno essere noleggiate. Orbene, il testo legislativo da essa proposto non precisa se vigerà un regime di noleggio o di proprietà. Parimenti, non si specifica se il noleggio sarà su base permanente o occasionale. La Commissione mira, in verità, a conferire un certo margine di manovra all'Agenzia incaricando il consiglio di amministrazione di elaborare "un piano dettagliato riguardante le attività di intervento antinquinamento dell'Agenzia per garantire l'impiego ottimale delle risorse finanziarie di cui l'Agenzia dispone" (articolo 10, paragrafo 2, lettera k) (nuova)). La Commissione dovrà in ogni caso fornire ulteriori elementi di informazione in materia al Parlamento europeo.

Nonostante le riserve sopra formulate, il vostro relatore è del parere che occorra sostenere la proposta della Commissione nella misura in cui essa contribuisce a rafforzare la sicurezza della navigazione marittima. Con la presentazione di taluni emendamenti si mira comunque a conferire maggiore chiarezza al testo della proposta. In concreto, dagli emendamenti proposti si evince chiaramente che l'Agenzia deve fornire alla Commissione un'assistenza esclusivamente tecnica, affinché quest'ultima sia in grado di svolgere le mansioni attribuitegli dal regolamento per quanto riguarda la sicurezza delle navi e degli impianti portuali. Stante, tra l'altro, il carattere sensibile di questo settore, le competenze dell'Agenzia dovrebbero essere chiaramente definite. Va altresì chiarito che nel settore della prevenzione dell'inquinamento marittimo la responsabilità primaria incombe agli Stati membri rivieraschi, e che le azioni in materia devono essere condotte sotto la loro responsabilità e essere attuate solo se questi ultimi ne fanno richiesta. In tal modo sarà possibile garantire il rispetto del principio di sussidiarietà.

20 gennaio 2004

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento CE n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2003) 440 – C5-0393/2003 – 2003/0159(COD))

Relatore per parere: Wilfried Kuckelkorn

PROCEDURA

Nella riunione dell'11 settembre 2003 la commissione per i bilanci ha nominato relatore per parere Wilfried Kuckelkorn.

Nella riunione del 20 gennaio 2004 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente), Reimer Böge (vicepresidente), Wilfried Kuckelkorn (relatore per parere), Ioannis Averoff, Joan Colom i Naval, Den Dover, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Jan Mulder, Esko Olavi Seppänen (in sostituzione di Francis Wurtz), Kyösti Tapio Virrankoski e Ralf Walter.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo) (Regolamento CE n. 1406/2002)

La sede dell'Agenzia è stabilita a Lisbona. Lo Stato membro ospite dovrebbe apportare un contributo finanziario all'installazione dell'Agenzia, conformemente alla dichiarazione congiunta adottata durante la negoziazione del regolamento finanziario.

Motivazione

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003 ha deciso che la sede dell'Agenzia sarebbe stata in Portogallo. Il Parlamento aveva sempre chiesto che la decisione sulla sede delle nuove agenzie fosse adottata parallelamente al relativo regolamento. In questo caso è fattibile. Inoltre, sia il PE sia il Consiglio avevano concordato - nel contesto del nuovo regolamento finanziario - che gli Stati membri dovrebbero agevolare l'installazione di nuove agenzie nei propri territori.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

Articolo 6, paragrafo 3 (Regolamento CE n. 1406/2002)

Il personale dell'Agenzia è composto da funzionari ***effettivi o distaccati dalla*** Commissione o dagli Stati membri, a titolo temporaneo, e da altri agenti assunti dall'Agenzia per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.

Il personale dell'Agenzia è composto da funzionari ***trasferiti dall'organico della*** Commissione, ***sopprimendo di conseguenza i posti da tale organico,*** o ***distaccati*** dagli Stati membri, a titolo temporaneo, e da altri agenti assunti dall'Agenzia per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.

¹ GU C ## del ##, p. ##.

Motivazione

Al fine di evitare costi supplementari dovrebbe esservi compensazione in termini di risorse umane fra la Commissione e l'Agenzia.